

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 29 novembre 2021, n. 28

Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale.

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I
FINALITA'

Art. 1.
(*Finalita'*)

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), la Regione detta norme in materia di pubblicità e trasparenza di dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e di cariche di nomina regionale, al fine di incrementare i livelli di trasparenza, nonché in attuazione dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*), e dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Capo II
TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEI DATI RELATIVI AI MEMBRI
DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA REGIONALI

Art. 2.
(*Adempimenti dei membri del Consiglio e della Giunta regionali a inizio carica*)

1. Fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 14 del d.lgs. 33/2013, ciascun membro del Consiglio e della Giunta regionali, entro tre mesi dalla propria proclamazione o dall'assunzione della carica, deposita presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri;

2) le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

3) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;

4) gli incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo;

5) per i soli assessori che non ricoprono la carica di consigliere regionale, l'eventuale indicazione del partito o movimento politico di appartenenza;

b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione sono allegati le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*), relative agli eventuali contributi ricevuti. Tale adempimento non concerne i membri della Giunta regionale nominati al di fuori del Consiglio regionale.

2. Gli adempimenti indicati alle lettere a), numeri 1 e 2, e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. Il consenso è espresso dai soggetti interessati con l'apposizione della firma in calce ai moduli di cui all'articolo 13.

Art. 3.

(Adempimenti nel corso del mandato)

1. Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i membri del Consiglio e della Giunta regionali, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado che vi consentono, dichiarano le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente e depositano copia della dichiarazione dei redditi.

Art. 4.

(Adempimenti successivi alla cessazione del mandato)

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i membri del Consiglio e della Giunta regionali depositano una dichiarazione concernente le variazioni intervenute dopo l'ultima dichiarazione. Essi depositano, altresì, una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

2. Tali obblighi valgono anche per il coniuge non separato e per i parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale.

Art. 5.

(Pubblicità delle dichiarazioni)

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), e le variazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono pubblicate nel sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione trasparente di cui all'articolo 9 del d.lgs. 33/2013. Sono, inoltre, pubblicate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e da eventuali quadri ulteriori riportanti i redditi percepiti, non indicati nel quadro riepilogativo.

2. Sono, inoltre, pubblicati d'ufficio:

- a) la lista di elezione;
- b) il gruppo consiliare di appartenenza;
- c) il ruolo svolto in Consiglio regionale;
- d) gli atti presentati e la partecipazione alle sedute del Consiglio e, per gli assessori, della Giunta;
- e) il cedolino relativo agli emolumenti percepiti.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, riferite al Presidente e ai membri della Giunta regionale, sono altresì pubblicate sul sito della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione trasparente.

4. Le dichiarazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 restano pubblicati, dopo la cessazione della carica, per il periodo e con le modalità previsti dall'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

5. Dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale è data comunicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

(Inadempienza agli obblighi)

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. Nel caso di inosservanza, la diffida è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale. È, altresì, pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nel caso di inosservanza da parte dei membri della giunta regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di inosservanza alla diffida, ne dà comunicazione all'Aula, nella prima seduta utile, e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 47 del d.lgs. 33/2013. Nel caso di inosservanza da parte di assessori non componenti il Consiglio regionale la comunicazione è fatta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale.

4. Se l'inadempienza di cui al comma 1 è riferibile al Presidente del Consiglio, il procedimento di diffida è svolto dal Vicepresidente.

Capo III

TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEI DATI RELATIVI A NOMINATI OPERANTI PRESSO LA REGIONE PIEMONTE

Art. 7.

(Ambito soggettivo e adempimenti)

1. Sono tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria e degli altri dati di cui al presente Capo i soggetti che ricoprono cariche presso la Regione, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettano al Presidente della Regione, alla Giunta o al Consiglio regionali ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteria e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*), per le quali percepiscono dalla Regione Piemonte compensi, comunque denominati, diversi dal rimborso spese, con l'esclusione dei soggetti di cui al comma 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 depositano, entro tre mesi dalla nomina, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente:

- 1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri;

2) le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

3) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;

4) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione esercitata;

5) gli eventuali incarichi ricoperti nel tempo;

b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. I soggetti di cui al comma 1, negli anni successivi a quello di nomina, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché entro tre mesi dalla cessazione dalla carica, depositano una dichiarazione concernente le variazioni intervenute dopo l'ultima dichiarazione, nonché copia della dichiarazione dei redditi di cui al comma 3, lettera b), con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, sono esclusi dagli obblighi di cui al presente Capo i componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale, nominati ai sensi della l.r. 39/1995, che ricevono un compenso ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (*Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale*).

Art. 8.

(Pubblicazione dei dati)

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e le variazioni di cui al comma 3, sono pubblicate nel sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione trasparente. Sono inoltre pubblicate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), e da eventuali quadri ulteriori riportanti i redditi percepiti, non indicati nel quadro riepilogativo.

2. Sono, inoltre, pubblicati d'ufficio, per ciascun soggetto, l'indicazione dell'organo da cui sono stati nominati e le informazioni relative al trattamento economico, alle indennità e agli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica ricoperta.

3. Le dichiarazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 restano pubblicati, dopo la cessazione della carica, per un anno e con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Art. 9.

(Diffida e sanzioni)

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi del presente Capo, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere nel termine di quindici giorni.

2. In caso di inosservanza della diffida, della stessa è fatta menzione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale del Consiglio. Se il soggetto diffidato non trasmette le informazioni e i dati richiesti entro la successiva scadenza coincidente con l'aggiornamento annuale di cui all'articolo 7, comma 3 il Presidente del Consiglio lo diffida nuovamente. In caso di inosservanza della seconda diffida, il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia all'organo che ha proceduto alla nomina per la dichiarazione di decadenza.

3. La decadenza è dichiarata con lo stesso atto con cui è stata effettuata la nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

Capo IV
TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEI DATI RELATIVI AGLI
AMMINISTRATORI DI ENTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA REGIONE PIEMONTE E
AI TITOLARI DI CARICHE DI NOMINA REGIONALE

Art. 10.

(Anagrafe degli Amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte)

1. E' pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale e resa accessibile sul sito della Regione Piemonte, l'anagrafe dei seguenti amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione:

a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è di competenza della Regione;

b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorre in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, se queste superano la somma annua di euro 258.228,45.

2. L'elenco di cui al comma 1, aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno, riporta, per ciascun soggetto, il nominativo, l'ente di appartenenza e la carica ricoperta. L'obbligo della pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria, di cui all'articolo 15 della l. 441/1982, è assolto con il collegamento all'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente presso cui è esercitata la carica.

3. Al fine della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, la Giunta regionale comunica entro il 30 giugno di ogni anno le persone e gli enti che rientrano nella previsione delle lettere a), b) e c).

Art. 11.

(Anagrafe dei nominati)

1. E' pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale e reso accessibile sul sito della Regione Piemonte, l'anagrafe dei nominati costituita dall'elenco dei soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995.

2. Per ciascun soggetto sono indicati:

a) la carica ricoperta e l'ente di appartenenza;

b) l'organo che ha proceduto alla nomina e la data di nomina;

c) le informazioni relative al trattamento economico spettanti in funzione della carica ricoperta.

3. La Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio regionale le nomine effettuate ai sensi della l.r. 39/1995 nonché le intervenute cessazioni dalle cariche, nei termini previsti dall'articolo 37, comma 2 bis, dello Statuto. La comunicazione contiene, altresì, i dati anagrafici e i recapiti dei soggetti nominati nonché le informazioni inerenti il trattamento economico, le indennità e gli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica.

4. Nei bandi o negli avvisi pubblici relativi alla presentazione delle candidature previste dalla l.r. 39/1995 è data comunicazione degli obblighi di cui all'articolo 12.

Art. 12.

(Deposito della situazione patrimoniale e tributaria)

1. I soggetti nominati di cui all'art. 11, comma 1 non tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria ai sensi del capo III e non rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), depositano presso la Presidenza del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla nomina:

a) una dichiarazione, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri;

2) le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Ogni anno, e fino alla cessazione dalla carica, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 dichiarano le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente e depositano copia della dichiarazione dei redditi.

3. Le dichiarazioni depositate ai sensi del presente articolo sono conservate presso gli uffici del Consiglio regionale fino alla cessazione dalla carica e non sono oggetto di pubblicazione.

4. Del mancato deposito delle dichiarazioni è fatta menzione nell'Anagrafe dei nominati di cui all'articolo 11.

Capo V

ULTERIORI DISPOSIZIONI E ABROGAZIONI

Art. 13.

(Modulistica e tutela della riservatezza)

1. Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge sono effettuate su moduli predisposti a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. La pubblicazione delle dichiarazioni previste è realizzata conformemente alle norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali eccedenti e non pertinenti le finalità della legge e dei dati sensibili.

Art. 14.

(Abrogazioni)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (*Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte.*)

2. Sono abrogati il comma 1 dell'articolo 1, gli articoli da 2 a 7, l'articolo 9, comma 1, e l'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (*Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema Informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione.*)

Art. 15.
(Disposizioni transitorie)

1. Entro il 31 gennaio 2022, i dati e le dichiarazioni presentate dai membri del Consiglio e della Giunta regionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 17/2012, riferiti all'anno 2019, sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Consiglio, sottosezione Organizzazione, Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.
2. Entro il termine di cui al comma 1, sono pubblicate le dichiarazioni, di cui all'articolo 3, dei membri del Consiglio e della Giunta regionali, concernente variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente ai sensi delle leggi regionali 16/1983 e 17/2012.
3. I dati e le dichiarazioni patrimoniali e di reddito non previsti dalla presente legge, contenuti nella sezione Anagrafe degli eletti ai sensi della l.r. 17/2012 e riferiti ai soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995, sono tempestivamente rimossi dal sito istituzionale del Consiglio regionale, conformemente alle norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 13, inclusi gli eventuali procedimenti sanzionatori non ancora conclusi.

Art. 16.
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 novembre 2021

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 164

“Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale”

Presentata dai Consiglieri regionali Allasia (primo firmatario), Bertola, Gavazza, Graglia, Mosca e Salizzoni in data 5 ottobre 2021.

Assegnata per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente in data 5 ottobre 2021.

Realatori: Alessandra Biletta, Giorgio Bertola e Maurizio Marelli

Approvata all'unanimità in I Commissione consiliare in sede legislativa il 22 novembre 2021 con 49 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 11 della l. 441/1982 è il seguente:

“Art. 11.

1. Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 5-bis) dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.”.

- Il testo vigente dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, è il seguente:

“Art. 2. (Riduzione dei costi della politica nelle regioni), comma 1

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;

d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;

f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che

risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);

h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96;

m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

1) hanno compiuto sessantasei anni di età;

2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;

n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013 è il seguente:

“ Art. 14. (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali)

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.”.

- Il testo vigente dell'articolo 4, terzo comma, della l. 659/1981 è il seguente:

“Articolo 4, terzo comma

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195 , e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro tremila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 9 del d.lgs. 33/2013 è il seguente:

“Articolo 9. (Accesso alle informazioni pubblicate nei siti)

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. abrogato”

- Per il testo vigente dell'articolo 14, comma 2, si veda alle note all'articolo 2 .

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 47 del d.lgs. 33/2013:

“Art. 47. (Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici)

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento

è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.”.

Nota all'articolo 8

- Per il testo vigente dell'articolo 14, comma 2, si veda alle note all'articolo 2.

Nota all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 15 della l. 441/1982 è il seguente:

“ Articolo 15.

“ Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 37 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“Art. 37. (Commissione consultiva per le nomine)

1. La Commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2bis. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 17/2012 è il seguente:

“Art. 3. (Sezione dei consiglieri)

1. L'Anagrafe di cui all'articolo 2 contiene, in apposita sezione, per ciascun consigliere regionale, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione esercitata;
- b) i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
- c) i beni immobili e mobili registrati posseduti;
- d) le partecipazioni in società quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo;
- e) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
- f) la lista di elezione;
- g) il gruppo consiliare di appartenenza;
- h) il ruolo svolto in Consiglio regionale nonché l'eventuale ruolo svolto in qualità di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguente alla nomina da parte del Consiglio regionale o della Giunta regionale;
- i) gli incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo;
- j) le cariche ricoperte a qualunque titolo nonché gli eventuali incarichi assunti per conto di enti pubblici, anche economici;
- k) il cedolino relativo agli emolumenti percepiti;
- l) gli atti presentati e la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale;

m) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;
n) la dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale.

2. La sezione di cui al comma 1 contiene altresì, per ciascun consigliere regionale, un apposito campo per eventuali annotazioni.”.

- Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 17/2012 è il seguente:

“Art. 4. (Sezione del Presidente e dei componenti della Giunta regionale)

1. L'Anagrafe di cui all'articolo 2 contiene, in apposita sezione, per il Presidente e per i componenti della Giunta regionale, le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), j), k), m) e n), nonché l'indicazione del partito o del movimento politico di appartenenza, la partecipazione alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale e l'eventuale ruolo svolto in qualità di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguente alla nomina da parte del Consiglio o della Giunta regionale.

2. La sezione di cui al comma 1 contiene altresì, per il Presidente e per ciascun componente della Giunta regionale, un apposito campo per eventuali annotazioni.”.